

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1840

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal *Ministro di grazia e giustizia*

(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto reitera in buona parte il contenuto del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace), e 26 novembre 1990, n. 353 (concernente provvedimenti urgenti per il processo civile). Il precedente decreto spostò di un semestre l'entrata in vigore delle due leggi, a causa di impossibilità operative conseguenti alle difficoltà di nomina dei magistrati onorari e del reperimento di sufficienti strutture immobiliari per ospitare il relativo servizio. Apportò, inoltre, alcune modifiche al tessuto normativo di entrambe le leggi sulla base di opportuni suggerimenti emersi nel corso del dibattito parlamentare già avviato e delle categorie professionali interessate. Stante la stretta correlazione tra l'entrata in funzione della nuova magistratura ordinaria con la novella del processo civile, soprattutto per l'incidenza deflattiva della prima sul secondo, fu necessario operare un rinvio di entrambe le innovazioni legislative.

Il presente decreto nasce dalla mancata conversione nei termini di quello n. 521 del 1993, permanendo i medesimi presupposti di necessità ed urgenza sottesi all'originario provvedimento. Tuttavia l'attuale decreto, lasciando immutati i termini di operatività delle due normative così da rispondere alle sempre più pressanti richieste di deflazione del carico gravante sulla magistratura ordinaria e di snellimento del rito civile, introduce alcune ulteriori modifiche che nascono da questa duplice esigenza: in primo luogo, tener conto delle modifiche apportate all'originario testo da entrambi i rami del Parlamento purchè compatibili con l'impianto originario della scelta legislativa; in secondo luogo, recepire suggerimenti

relativi all'aspetto più spinoso della modifica del rito e cioè l'applicabilità di disposizioni nuove a processi già in corso.

L'articolo 1 riproduce il contenuto del corrispondente articolo del decaduto decreto-legge n. 521 del 1993, nel testo approvato sia dal Senato che dalla Camera.

L'articolo 2 presenta una novità rispetto alla corrispondente norma decaduta, in quanto - per rispettare la volontà manifestata sul punto dalla Camera, ed anche per corrispondere alle attese della classe forense - si prevede più semplicemente rispetto alla precedente norma la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 168-bis (secondo cui «restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione»); in tal modo si rende esplicito che il termine di venti giorni per la costituzione del convenuto decorre o con riferimento alla data di udienza fissata nella citazione, o, alternativamente, con riferimento alla data fissata dall'istruttore nel decreto di differimento. Non si è ritenuto di adottare l'espressione votata dalla Camera («le decadenze a carico del convenuto maturano in coincidenza con la prima udienza differita ai sensi del presente comma»), in quanto è sembrato che la modifica lasciasse in ombra il caso, che è pur sempre quello normale, di mancato differimento.

L'articolo 3 riproduce il contenuto del decreto decaduto; così pure l'articolo 4, ma solo in parte, perchè, per altra parte, recepisce il contenuto di alcuni utilissimi suggerimenti del Consiglio nazionale forense maturati sulla base del precedente decreto, relativi alla disciplina transitoria dei giudizi pendenti. In primo luogo (comma 4) si chiarisce il regime delle sentenze di primo grado, appellabili o appellate,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pronunciate nel vigore del vecchio rito, disponendo, per il principio *tempus regit actum*, che esse rimangano soggette all'originario loro regime, senza possibilità di applicazione *ipso iure* del nuovo articolo 282 del codice di procedura civile; in secondo luogo (comma 5) si disciplina il regime transitorio delle misure cautelari, ed in particolare dei sequestri, autorizzate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sul procedimento cautelare uniforme.

Gli articoli 5 e 6 riproducono le corrispondenti disposizioni del decreto n. 521 del 1993.

L'articolo 7 introduce una modifica, segnalata dal Consiglio nazionale forense, dell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, coerente con la struttura a preclusioni dell'in-

troduzione del giudizio di primo grado, e rivolta a porre il convenuto in condizione di consultare il fascicolo d'ufficio prima di procedere alla propria costituzione.

Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 riproducono disposizioni presenti nel citato decreto n. 521 e comunque approvate tanto dal Senato quanto dalla Camera.

L'articolo 15 incide sul trattamento pensionistico, favorendo l'accesso alle funzioni onorarie di coloro che, godendo di tale trattamento, non verranno a subire le decurtazioni (a motivo delle indennità per l'incarico di giudice di pace) previste dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991.

L'articolo 16 riproduce il contenuto del decreto n. 521, nel testo approvato sia dal Senato che dalla Camera.

L'articolo 17 reca la consueta formula di entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521.

Decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1994.

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: «dell'articolo 163-bis» sono inserite le seguenti: «ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma».

Articolo 2.

1. Nell'articolo 168-bis, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: «Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

Articolo 3.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 3 luglio 1994».

Articolo 4.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile».

3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 3 luglio 1994 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

Articolo 5.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

Articolo 6.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «3 luglio 1994».

Articolo 7.

1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: «regolarmente costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «muniti di procura».

Articolo 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia».

Articolo 9.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

«e) avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni;».

Articolo 10.

1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni».

Articolo 11.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «nel distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «nel circondario».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Limiti all'esercizio della professione forense). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

Articolo 12.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Delega al Governo in materia penale*). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 30 giugno 1995».

Articolo 13.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (*Efficacia di singole disposizioni*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 4 luglio 1994».

Articolo 14.

1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

Articolo 15.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

2. A coloro che abbiano presentato domanda per la nomina a giudice di pace entro il 15 ottobre 1993 e che siano stati nominati nell'ufficio non si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 16.

1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a due mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio.».

Articolo 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO